

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	251		
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):			
Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (1939);			
MICELI ed altri: Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 401, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (564);			
CIBOTTO e BUZZI: Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (580)	252		
PRESIDENTE	252, 254, 256		
BARONI, <i>Relatore</i>	252		
MICELI	254, 256		
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	256		
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		Senatore MAMMUCCARI ed altri: Costruzione di parcheggi incorporati nell'area degli edifici pubblici e degli edifici di ditte e di Enti di nuova costruzione. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1879)	256
		PRESIDENTE	256, 257, 259
		SARTI, <i>Relatore</i>	257
		BORGHESE	257
		TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	257
		DI NARDO	257
		CIANCA	257, 259
		RIPAMONTI	258
		CAMANGI	258
		BIAGGI FRANCANTONIO	258
		La seduta comincia alle 9,30.	
		CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Comunicazioni del Presidente.	
		PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna partecipa il deputato Miceli, quale presentatore della proposta di legge n. 564 all'ordine del giorno.	

Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura (1939); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali (564); e dei deputati Cibotto e Buzzi: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura (580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » e di due proposte di legge, una d'iniziativa del deputato Miceli ed altri: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali »; l'altra, d'iniziativa dei deputati Cibotto e Buzzi: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, e alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenente norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura ».

L'onorevole Baroni ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge e le due proposte di legge in esame, contengono modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, il quale prevede disposizioni in materia di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. Per la verità nel provvedimento si parla della coltivazione dei pioppi ed altre specie arboree,

ma, secondo quanto l'esperienza in questi ultimi 24 anni ha dimostrato, le altre specie arboree sono state del tutto trascurate.

Le due proposte di legge si ricollegano ad analoghe iniziative prese nel corso della prima e, soprattutto, della seconda legislatura, non arrivate alla conclusione del loro iter parlamentare.

Il decreto-legge del 1936 intende incrementare la coltivazione dei pioppi e di altre specie arboree ed, all'uopo, prevede la possibilità di utilizzare le pertinenze idrauliche demaniali, o, senza avere l'aria di dare una definizione tecnica, quei terreni che, pure sommersi nel periodo di piena ordinaria, sono considerati come facenti parte dell'alveo del fiume.

È noto che le norme di polizia idraulica prevedono tutta una serie di vincoli a carico di tali terreni nel prevalente interesse della difesa idraulica. Ed è questo il motivo essenziale per cui i provvedimenti citati sono all'esame della nostra Commissione, essendo l'interesse della difesa idraulica collegato a quello della utilizzazione e dello sfruttamento economico.

Il provvedimento del 1936 prevede la costituzione di commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali e sui corsi di acqua pubblica; affida a tali commissioni il compito, per così dire, di selezionare le pertinenze idrauliche demaniali idonee alla coltivazione del pioppo e di altre specie arboree, compilandone gli elenchi; consente a tali commissioni di derogare dalle vigenti norme in tema di polizia idraulica.

Al fine di agevolare l'incremento della pioppicoltura, sono previste facilitazioni notevolissime, come la pratica gratuita delle concessioni.

Particolare rilievo assume la norma contenuta all'articolo 6, con la quale si attribuisce il diritto di prelazione ai proprietari o usufruttuari rivieraschi nei riguardi delle pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i loro fondi. Ed è appunto questo il punto chiave del disegno e delle proposte di legge che sono ora sottoposte al nostro esame.

Va posto anche nel dovuto rilievo che la legge del 1936 contempla, non già tutte le pertinenze idrauliche, ma solo quelle riconosciute idonee alla coltivazione del pioppo o di altre specie arboree.

Osservo, incidentalmente, che, per quanto riguarda la pratica gratuita delle concessioni, questa è venuta meno nell'immediato dopoguerra, prima, con la legge 21 gennaio 1949, n. 8 (che introduce un complicato sistema per

cui il canone è costituito, in parte, da una somma in denaro ed, in parte, da una specie di mezzadria fra lo Stato ed il concessionario) e, successivamente con la statuizione, dati i non lievi inconvenienti del sistema adottato, della corresponsione di un canone differenziato.

Mi sia consentito, ora, fare un breve riassunto dell'iniziativa prese nel corso delle due passate legislature. Nella prima legislatura, il 30 novembre 1949, venne presentato dall'onorevole Miceli una proposta di legge che non sortì effetto alcuno; nella seconda legislatura la situazione migliorò e si arrivò alla compilazione di due proposte di legge, una, ancora dell'onorevole Miceli, quella del 24 maggio 1955, n. 1623, e, l'altra, degli onorevoli Cibotto e Chiarini, del 28 febbraio 1956, n. 2080.

Le due proposte di legge Miceli e Cibotto-Chiarini vennero discusse in questa stessa Commissione ed il testo relativo fu approvato nel luglio del 1956 e rimesso al Senato: qui, al termine di una lunga discussione, ne venne decisa la rimessione in Aula.

Per esaurire questa parte della mia relazione, debbo significare alla Commissione che il testo della proposta Miceli coincide totalmente col testo approvato dalla nostra Commissione nella passata legislatura.

Giunto a questo punto, passerò ad esaminare succintamente le caratteristiche dei provvedimenti al nostro esame, mettendo in rilievo come essi, in taluni punti, concordinano e, in altri, divergono nettamente. Ho accennato inizialmente alla costituzione, prevista dalla legge del 1936, delle commissioni provinciali, aventi il compito di creare una specie di catasto delle pertinenze idonee alla pioppicoltura e di fissare le condizioni per la concessione, con eventuali deroghe alle norme di polizia idraulica. Tale commissione aveva già un suo organico; ora, tutti e tre i provvedimenti legislativi, mentre sono concordi nel ravvisare la necessità di una diversa composizione della commissione stessa, differiscono tra loro circa i relativi criteri.

Va anche sottolineato che in tutti e tre i provvedimenti è conservato il diritto di prelazione ai frontisti, limitandolo, però, in misura varia.

Allo stato delle cose, non ravviso la necessità di entrare nel merito delle singole proposte. Mi soffermo solo su alcuni punti.

Innanzitutto, in due progetti si suggerisce che la presidenza della predetta commissione venga affidata all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e nel terzo, invece, all'intendente di finanza. Ora, rifacendomi anche alla discussione svoltasi in proposito nella prece-

dente legislatura, mi permetto di esprimere qualche dubbio sulla legittimità della assegnazione della presidenza all'intendente di finanza. E ciò per una semplice considerazione: al di là ed al di sopra dello sfruttamento economico o della attribuzione all'una o all'altra categoria delle pertinenze idrauliche, deve essere sempre tenuto presente il problema principale che è quello della difesa idraulica. Sono di questi giorni i fatti del fiume Serio. Appunto in considerazione di ciò ritengo vi siano sufficienti ragioni perché la presidenza di tale commissione sia affidata al rappresentante della amministrazione dei lavori pubblici piuttosto che al rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

Altro punto importante è quello che si riferisce alla modifica dell'articolo 6 del disegno di legge del 1936, che prevede il diritto di prelazione, in linea subordinata, in favore delle cooperative. La prelazione del frontista è in armonia con il diritto del proprietario frontista di acquistare la proprietà qualora la quota altimetrica della pertinenza idraulica venga modificata dalle vicissitudini alluvionali; la prelazione del frontista è in armonia anche con il fatto che per accedere alla pertinenza è solitamente necessario il passaggio attraverso il fondo del frontista.

D'altra parte è da rilevare che la concessione del diritto di prelazione ai frontisti, così com'è configurata, può dar luogo a preoccupazioni, e perché la concessione stessa è sostanzialmente gratuita, e perché può favorire, anche in notevole misura, i proprietari di rilevanti estensioni di terreno.

Si tratta, come si vede, di argomentazioni che hanno il loro peso e che io intendo illustrare come premessa alla enunciazione di quei principi che sono contenuti nei tre testi al nostro esame.

Ciò premesso, vorrei rilevare che, per quanto riguarda il diritto di prelazione, sia il provvedimento governativo che quelli di iniziativa parlamentare prevedono la conservazione del diritto di prelazione ai frontisti; ma tutti e tre, sia pure in misura diversa, limitano il diritto di prelazione: in maniera più radicale la proposta Miceli, meno radicale il disegno di legge, ed in maniera, diciamo così, intermedia la proposta Cibotto.

Quindi il punto su cui, a mio avviso, dovrebbe vertere la nostra discussione è quello di vedere di concordare un testo che sia accettabile dalla Commissione.

Un altro aspetto sul quale i tre testi concordano è l'introduzione di una prelazione subordinata a favore delle cooperative, sia

no cooperative di lavoratori agricoli, di coltivatori diretti, ecc. Io non voglio entrare, per ora, nel merito del problema dei rapporti tra l'uno e l'altro tipo di cooperativa. Piuttosto mi preme insistere nel rimarcare che questa è una innovazione rispetto al testo legislativo del 1936, il quale, nel caso di impossibilità di esercizio per qualsiasi causa del diritto di prelazione da parte dei frontisti, non stabiliva nessuna prelazione subordinata.

Rispetto al testo del 1936 di nuovo vi è anche il diritto di prelazione per i terreni a formazione insulare. Il testo del 1936 non ne faceva esplicito cenno ed era evidente quindi che il diritto di prelazione non ci fosse per i frontisti, e quindi tanto meno per chicchessia.

A differenza del testo del 1936 (il quale limitava l'ipotesi della decadenza della concessione alla inosservanza, da parte dei concessionari, delle norme previste nei capitoli di concessione, escludendo che vi potesse essere decadenza nel caso di subconcessione delle pertinenze idrauliche) i tre nuovi testi introducono il divieto di subconcessione. Questo è un punto di notevole importanza, previsto da tutte le varie iniziative legislative che si sono avute nel corso delle tre precedenti legislature.

La mia relazione, onorevoli colleghi, ha avuto un carattere prevalentemente storico-illustrativo; ho cercato, e non so se vi sono riuscito, di illustrare i punti di convergenza e di divergenza nei tre provvedimenti; spero, però, di avere identificato i rilievi più essenziali sui quali dovrà svilupparsi una più approfondita discussione. Giunto a questo punto non ho altro da rilevare. Mentre mi riservo di illustrare la mia particolare opinione o di formulare delle proposte in relazione ai punti controversi, qualora ne ravvisassi la necessità, avanzo la proposta che gli aspetti del problema, sui quali esiste divergenza nei tre testi, vengano ulteriormente approfonditi ed esaminati in una sede più ristretta, allo scopo di giungere, possibilmente, ad un testo concordato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è prassi comune, vorrei illustrare, in qualità di proponente, i motivi ed il contenuto della nostra proposta di legge.

Sul problema delle pertinenze idrauliche demaniali si discute ormai da quindici anni.

Il Relatore ha dato la definizione delle pertinenze idrauliche. Esse sono quella parte dei fiumi che in periodo di piena ordinaria è sommersa, per cui normalmente non è colti-

vabile. La legge parla di tutte le pertinenze idrauliche, ma praticamente esse si localizzano nel Po e nei suoi affluenti. In periodo di autarchia, nel 1936, il governo fascista si preoccupò di utilizzare e di favorire in queste pertinenze la coltivazione del pioppo e con decreto-legge, trasformato poi in legge, stabilì delle facilitazioni per coloro che avessero impiantato dei pioppeti, facilitazioni che si tradussero in una concessione quasi gratuita delle pertinenze stesse, cioè, con un canone ricognitorio di venti lire per tutto il periodo della concessione. È inutile che io vi dica i risultati raggiunti. Voglio però citarvi le parole che lo stesso Ministro Campilli pronunciò nel 1947: « le assegnazioni sono servite ad agevolare le speculazioni di concessionari, i quali, una volta ottenuti in concessione gratuita i terreni richiesti, si sono preoccupati, soprattutto, di trarre i maggiori guadagni possibili dai prodotti spontanei oppure da coltivazioni più redditizie senza alcuna sanzione a loro carico ».

Ora non è che noi vogliamo partire da queste constatazioni per negare l'opportunità dell'assegnazione delle pertinenze per la pioppicoltura. Evidentemente, no. Noi vogliamo ricordare questo per rammentare agli eventuali immemori che non si difende la pioppicoltura concedendo le pertinenze ai grossi agrari ed agli speculatori, così come ha fatto il fascismo.

Dopo la caduta del fascismo ci furono diverse iniziative per modificare la legge del 1936. Quali motivi determinarono queste iniziative? Innanzitutto la pressione bracciantile esistente nelle zone rivierasche del Po per ottenere una certa stabilità di lavoro.

Il Ministro delle finanze dell'epoca, onorevole Vanoni, ebbe a dichiarare il 21 dicembre 1948 alla Commissione Finanze e tesoro: « l'anno 1936 e l'anno successivo abbiamo assistito ad una situazione non interamente soddisfacente dal punto di vista morale e politico: vi furono molte concessioni date esclusivamente per un criterio politico... ».

Da allora, molte le proposte di legge che sono state presentate senza peraltro raggiungere l'obiettivo per il quale ci si dovrebbe battere, ossia l'utilizzazione delle pertinenze per la pioppicoltura in funzione della massima occupazione della manodopera. Per attuare un tale programma è necessario innanzi tutto sgombrare il campo da ogni e qualsiasi preoccupazione tecnica. È ovvio che nessuno ha intenzione di destinare le pertinenze idrauliche ad usi pericolosi per il regime delle acque e la maggiore sicurezza che una tale

disposizione sarà rispettata è data dal fatto che si suggerisce che a capo della specifica Commissione sia posto l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o il magistrato delle acque. Tutte le proposte di legge che si sono susseguite sino ad oggi hanno fatto salvo tale principio.

Quanto poi alla cifra che lo Stato incasserà, esiste una specifica legge che stabilisce il canone per ogni ettaro di terreno occupato e a tutt'oggi non è stata ancora presentata alcuna proposta per modificare tale situazione.

Quale, allora, il punto di maggior interesse e, logicamente, di discordanza? Secondo il mio punto di vista è il seguente: a causa della intensificata meccanizzazione agraria e della riduzione delle varie colture cerealicole, si è aggravata la disoccupazione dei braccianti; il che impegna che fonti inoperose quali le pertinenze demaniali siano sottratte agli agrari ed alla speculazione ed affidate alla categoria dei più diseredati. L'onorevole Cibotto nella relazione alla sua proposta di legge dice fra l'altro: « Nei territori rivieraschi densamente popolati esiste una massa di manodopera bracciantile esuberante e di molto superiore a quella che può essere assorbita dalle normali e ordinarie necessità dell'agricoltura ». Il disegno di legge afferma: « Contemperate così le necessità della produzione con quelle degli interessi erariali, occorre rilevare come in questo dopoguerra sia andata accentuandosi una esigenza di carattere economico-sociale, intesa a dare alle cooperative di lavoratori possibilità di occupazione e di incremento del reddito di lavoro mediante, tra l'altro, la utilizzazione delle pertinenze idrauliche in questione ». In sostanza nei tre provvedimenti si ravvisa la necessità della utilizzazione della manodopera. Ma ciò non basta: bisogna anche tradurre in atto tali provvidenze.

La legge fascista, riallacciandosi alle disposizioni, non del codice, ma da queste derivanti, sosteneva che doveva essere fatto salvo il diritto di prelazione dei frontisti a qualunque categoria appartenenti (grossi proprietari terrieri, coltivatori diretti, mezzadri). Ciò non è giusto perché, ripeto, debbono anche essere tenuti presenti i diritti dei braccianti.

La proposta di legge da noi presentata è eguale a quella approvata dalla VII Commissione (ora IX) il 18 luglio 1956 e che non ha potuto giungere al termine del suo *iter* a causa degli emendamenti presentati al Senato.

Circa il diritto di prelazione e la sua configurazione la proposta Cibotto sostiene che

possono essere concessi al coltivatore diretto sino ad un massimo di venti ettari della pertinenza idraulica. Quasi analogo il tenore del disegno di legge per il quale la prelazione può essere esercitata anche in favore di coltivatori non diretti, non oltre il massimo di venti ettari. La nostra proposta di legge, invece, mentre lo limita ai coltivatori diretti, aggiunge gli ulteriori limiti che il fondo del concessionario non ecceda i dieci ettari e che le pertinenze da concedere, a loro volta, non superino la superficie del fondo fronteggiante.

Partendo i tre provvedimenti dalla stessa base, è auspicabile che si possa raggiungere rapidamente un punto d'incontro. Da parte nostra siamo disposti anche a rinunciare al limite dei 10 ettari e propensi ad elevarlo a 15 ettari. Desideriamo però affermare il principio che deve essere fatto salvo il diritto di prelazione del coltivatore diretto, in assenza del quale debbono poter subentrare le cooperative. Ammesso, infatti, che il coltivatore diretto non eserciti il suo diritto di prelazione la pertinenza idraulica resta disponibile.

Circa il diritto di subentrare delle cooperative, io ritengo più logico che in prima linea debbano essere preferite quelle di braccianti agricoli, anziché quelle di coltivatori diretti, anche perché questi potrebbero avere la possibilità di entrare o dalla porta o dalla finestra: cioè o nella pertinenza idraulica vera e propria o nella sua eccedenza.

Nella nostra proposta di legge è contemplata, inoltre, la preferenza assoluta alle aziende di Stato nella concessione delle pertinenze idrauliche; ciò è giustificabilissimo: se, ad esempio, l'azienda forestale, per un suo determinato e specifico scopo, ha bisogno di una pertinenza idraulica, di fronte a tale richiesta devono cadere, e l'interesse del frontista, e l'interesse del bracciante disoccupato.

Nel disegno di legge è contemplato anche il caso del consorzio di bonifica. Ora, io mi permetto di far osservare che il consorzio non è ente di carattere pubblico, ma bensì un insieme di persone che si associano per curare meglio i propri interessi; esprimo, quindi, l'avviso che l'aiuto a questi enti — che peraltro lo si dà in mille modi, anche con sussidi dello Stato — in questo caso specifico non deve aversi a detrimento dei braccianti e dei coltivatori diretti.

Quindi, concludendo, i punti su cui bisognerebbe possibilmente raggiungere un accordo, anche attraverso un nuovo testo concordato, sono sostanzialmente questi: quello relativo al diritto di prelazione primaria;

quello della qualifica delle cooperative che hanno diritto alla prelazione subordinata; quello, molto importante, relativo al problema della introduzione dei consorzi di bonifica.

Allo scopo, associandomi a quanto detto dal Relatore, propongo che sia nominato un comitato ristretto (nel quale non sarebbe male chiamare anche qualche rappresentante della Commissione Agricoltura, che ha espresso delle perplessità sul problema) allo scopo di formulare un testo concordato da sottoporre poi all'approvazione della Commissione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero fare solo delle brevi dichiarazioni, in quanto che la relazione dell'onorevole Baroni e l'intervento di uno dei proponenti sono state abbastanza chiare.

Indubbiamente noi dobbiamo, innanzi tutto, preoccuparci soprattutto del problema idraulico. Per questo motivo io mi permetto d'insistere per la presenza dell'ingegnere capo del genio civile alla presidenza della Commissione. Tanto più che il disegno di legge lascia immutata la sede della Commissione nell'ufficio del genio civile provinciale, come disposto dal secondo comma del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.

Per quanto riguarda l'interesse economico non ho nulla da aggiungere a quanto è stato già detto, perché siamo d'accordo.

Come rappresentante del Governo posso affermare che lo scopo del disegno di legge è quello di dare, attraverso una migliore utilizzazione e valorizzazione di queste zone, alle categorie più bisognose la garanzia di una certa base di lavoro e, quindi, di una certa base sociale.

Per parte mia sono disposto, perciò, a modificare, entro certi limiti, il disposto dell'articolo 2, che, in definitiva, può anche non risultare completamente aderente, nella forma e nella sostanza, a questo scopo e, quindi, ad accogliere delle restrizioni per quanto riguarda i frontisti e degli ampliamenti per quanto riguarda i braccianti, i coltivatori diretti e quella categoria intermedia di piccoli proprietari non coltivatori, ma conduttori.

Aderisco anche alla proposta di nominare un comitato ristretto, con la preghiera, però, di assolvere al compito affidatogli nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta di nominare un comitato ristretto con l'incarico di procedere all'esame preliminare dei tre provvedimenti e di accertare la possibilità di giungere ad un testo concordato, mi trova consenziente; però, vorrei anche che

il comitato lavorasse con una particolare celerità.

MICELI. Fissiamo un limite di tempo, così come si fa per le perizie!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei fare una proposta: nominiamo un comitato ristretto di quattro o, al massimo, cinque elementi e questo, per ottenere un risparmio di tempo, si riunisca venerdì al Ministero dei lavori pubblici, in modo che già martedì prossimo possa essere in grado di presentare alla Commissione il nuovo testo coordinato.

MICELI. Si potrebbe essere d'accordo su questa proposta, però, per non far perdere tempo all'onorevole Ministro, vorrei proporre di invitare il comitato ristretto a riunirsi una prima volta, da solo, alla Camera per l'esame dei vari emendamenti che ritengo saranno presentati, ad esempio, sul problema della introduzione del piccolo proprietario frontista. La riunione al Ministero dei lavori pubblici dovrebbe aversi in un secondo momento, sì da rendere l'intervento dell'onorevole rappresentante del Governo veramente fattivo e conclusivo.

PRESIDENTE. Sottopongo alla Commissione la proposta di nominare un comitato ristretto con l'incarico di procedere ad un esame preliminare dei tre progetti di legge e di accertare la possibilità di giungere ad un testo concordato.

(Così rimane stabilito).

Chiamo a far parte del Comitato i deputati Lombardi Giovanni, quale Presidente, Miceli e Cibotto, quali presentatori, rispettivamente; delle proposte di legge nn. 564 e 580, Barone, quale relatore, Cianca, Colombo Renato e De Vito Antonio.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mammucari ed altri: Costruzione di parcheggi incorporati nell'area degli edifici pubblici e degli edifici di ditte e di enti di nuova costruzione (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mammucari, Bertoli, Montagnani Marelli, Pessi, Fortunati, Montagnana, Bitossi, Caruso, Ruggeri, Boccassi: « Costruzione di parcheggi incorporati nell'area degli edifici pubblici e degli edifici di ditte e di enti di nuova costruzione », già approvata dalla VII Commissione permanente

del Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1959.

L'onorevole Sarti, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

SARTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione sulla proposta di legge di iniziativa del senatore Mamucari ed altri sarà brevissima perché sostanzialmente io concordo con i proponenti, così come concordo con le argomentazioni opportunamente fatte dai colleghi senatori e con la stesura dell'articolo unico, il quale testualmente dice: « Gli edifici di nuova costruzione destinati a sede di uffici o enti pubblici e privati, con oltre 50 dipendenti, e quelli destinati ad abitazioni di lusso, secondo il disposto del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, debbono essere muniti di parcheggi destinati agli automezzi degli uffici o enti, a quelli dei dipendenti ed a quelli degli abitanti ».

Il richiamato disposto del decreto ministeriale 7 gennaio 1950 dice testualmente: « ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono considerate abitazioni di lusso: 1°) le case costruite nelle aree di piano regolatore, destinate a ville signorili e parco privato; 2°) le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio patrimoniale con superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala; 3°) le case con tre o più piani le cui unità immobiliari (appartamenti) abbiano ciascuna, per almeno i due terzi del loro numero, una superficie utile netta complessiva superiore a metri quadrati 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala; 4°) le case o le singole unità immobiliari, anche se di superficie utile non superiore a metri quadrati 200 che abbiano oltre cinque caratteristiche tra le previste dalla tabella allegata al presente decreto ».

Onorevoli colleghi, le motivazioni che hanno indotto i senatori ad approvare questo provvedimento sono diverse. Esiste un aumento del traffico e dei mezzi motorizzati, esiste una altrettanto incontestabile inadeguatezza dei criteri urbanistici dello sviluppo cittadino. Queste constatazioni sono incontestabili. Le conseguenze si vedono chiaramente nel rallentamento pauroso del traffico cittadino nelle ore di punta con aumento sensibile degli incidenti stradali. È necessario, quindi, affrontare i problemi del traffico nella sua organicità, incrementando la costruzione di

linee sotterranee per i trasporti pubblici, di sottopassaggi nelle strade di grande traffico cittadino: La situazione del traffico oggi non è confortante ed essa determina, fra l'altro, una occupazione permanente di suolo pubblico. Le amministrazioni locali cercano con tutti i modi e con tutti i mezzi di ridurre l'ampiezza di questo danno, riducendo i tempi di sosta, introducendo i sensi unici, i quadrilateri di scorrimento, fissando l'area dei parcheggi, imponendo i divieti di sosta in doppia fila, ecc.

Lo scopo di questa legge è di porre un rimedio, sia pure parziale, a questa situazione attraverso la costruzione di parcheggi adeguati negli edifici di nuova costruzione.

Ciò, logicamente, comporta l'onere di un maggior costo dell'edificio e di questo, se non vado errato, gli stessi proponenti se ne fanno carico.

Ma ci sono, ovviamente, esigenze di ordine sociale ed interessi comuni di fronte ai quali non ci si può tirare indietro, ma che debbono essere affrontati responsabilmente.

Rendendo obbligatoria la incorporazione del parcheggio nell'edificio o nell'area di sede delle nuove costruzioni si viene incontro ad una esigenza che non saremo certo noi a contestare. Ragione per cui mi dichiaro favorevole all'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORGHESE. Nel provvedimento non è fatto cenno ai limiti: parcheggio per una sola macchina o per 150? Sarebbe, a mio avviso, necessario fissare una proporzione tra edificio e numero di macchine che vi dovranno parcheggiare.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il collega onorevole Sarti per la particolare competenza dimostrata nella relazione al provvedimento in esame e dichiaro di essere favorevole alla sua approvazione.

Circa l'osservazione dell'onorevole Borghese, si provvederà in sede di regolamento, unitamente a quanto altro non è stato ancora specificatamente definito.

DI NARDO. Non ritengo che in sede di regolamento si, possano risolvere tutti i problemi.

CIANCA. Roma rappresenta la testimonianza più pura della necessità della creazione di parcheggi negli edifici: le macchine invadono tutte le strade, non si circola più e gli stessi garages non riescono completamente a soddisfare le richieste degli utenti, tanto è vero che anche fuori dei garages stessi

sostano numerosi automezzi in attesa di sistemazione migliore !

La proposta di legge in esame sicuramente migliorerà la situazione avvenire; ma a quella veramente disastrosa presente, particolarmente al centro di Roma, chi provvederà ?

Non bisogna inoltre trascurare il particolare che da un po' di tempo a questa parte è invalso l'uso di liberare le abitazioni del centro per far luogo a nuovi uffici, aggravando sempre più il già grave problema della occupazione del suolo pubblico. È evidente che uno stesso numero di metri cubi di suolo, se occupato da una famiglia, comporta un numero limitato di automezzi, mentre, se destinato ad ufficio, ne comporta un numero enormemente maggiore.

Inoltre non si può trascurare un altro problema: l'edificio demolito, ricostruito ed adibito ad uffici, deve avere, o meno, il parcheggio proprio ?

Ancora. L'obbligo investe soltanto i nuovi edifici, oppure anche gli edifici di vecchia costruzione? Tutto ciò deve essere tenuto presente nella stesura del provvedimento.

RIPAMONTI. Desidero osservare — mentre il problema è di attualità e sempre più lo sarà anche nel futuro, dato il continuo evolversi della motorizzazione — come il testo approvato dalla corrispondente commissione del Senato non risponda ad una razionale e logica soluzione del problema. Sono decisamente contrario a prospettare delle soluzioni, possibili od impossibili, senza entrare nel merito della esecuzione del provvedimento stesso. Vi sono provvedimenti che sono eccessivamente diluiti e minuti nel regolamentare certi settori; la presente, invece, è una proposta di legge eccezionalmente generica.

D'altra parte, il regolamento, per risolvere tale problema, non è sufficiente, perché non mancheranno di sorgere cento ed una contestazione. Non sarebbe quindi il caso che la Commissione approfondisse ulteriormente l'esame della proposta di legge in esame? Magari, modificando il testo del provvedimento stesso e fissando alcuni punti base che dovranno servire a regolamentare la materia?

Perché, quando, per esempio, l'onorevole Cianca si è chiesto se un tale criterio sia applicabile anche nel caso di edifici ricostruiti, egli ha voluto certamente porre l'accento su un aspetto del problema che ha la sua importanza. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo fare la massima attenzione perché in questi casi esistono dei diritti acquisiti da parte dei proprietari, dei precisi rapporti di cubatura e dei vincoli circa l'altezza del fab-

bricato; per cui, ad esempio, non è consentito ridurre l'area coperta di un fabbricato aumentandone l'altezza. Tutti questi aspetti verranno indubbiamente a galla e renderanno difficile l'applicazione, vorrei dire, intensiva della legge medesima.

Occorre, inoltre, tenere presente che la legge opera su scala nazionale e che possono esserci zone dove può non essere necessario che ogni edificio abbia il suo parcheggio.

Concludendo, mi permetto di insistere perché la Commissione, nel cogliere gli aspetti più essenziali del problema, voglia ampliare il provvedimento con l'aggiunta, se è il caso, di qualche nuovo articolo che possa chiarire meglio il significato e la portata della legge.

CAMANGI. Sono d'accordo sostanzialmente con lo spirito dell'iniziativa perché credo che essa sia veramente utile; anche io, però, ritengo che il problema debba essere attentamente studiato e vagliato.

Un suo aspetto fondamentale è quello che si riferisce alla ricostruzione degli edifici. Perché, se è vero, come è vero, che il problema riguarda soprattutto i centri cittadini, ne consegue che la trasformazione di edifici, in alcuni casi, si rende necessaria. Ed un esempio lo troviamo a pochi passi da Montecitorio, precisamente in via delle Vergini, dove un vecchio convento è stato trasformato in un edificio per i telefoni. In questo caso, onorevoli colleghi, sarebbe stato molto utile costruire anche un parcheggio.

Vorrei aggiungere un'altra mia preoccupazione. Nel testo approvato dal Senato si parla di abitazioni di lusso. Ma, onorevoli colleghi, le abitazioni di lusso possono essere costruite dovunque, a Frascati come a Rocca di Papa, cioè in comuni dove il problema del parcheggio non esiste o, quando esiste, è molto limitato; per cui, in definitiva, non si pone. Ed allora? Occorre allora stabilire un criterio.

Il provvedimento merita certamente di essere approvato ma è necessario procedere ad un esame ponderato ed approfondito di esso. A tale scopo proporrei che il Relatore, sulla base delle segnalazioni espresse dai colleghi intervenuti nella discussione, ed in collaborazione con i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, i quali certamente daranno un validissimo contributo, preparasse un testo da sottoporre, poi, in una nostra prossima seduta, all'esame della Commissione.

Pertanto, per questo motivo, chiedo che la discussione sia rinviata alla prossima seduta.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi associo a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno

preceduto in ordine all'importanza della legge. Il problema è molto più grosso di quello che non sembri dall'esame del testo approvato dal Senato.

È necessario tenere presenti alcune osservazioni. Nel testo approvato dal Senato si parla di abitazioni di lusso. Non ritengo necessario questa precisazione in quanto tali abitazioni devono, a mio avviso, provvedere non al parcheggio, ma addirittura all'autorimessa. Evidentemente si è caduti in un certo equivoco. Quando si parla di parcheggi si pensa a qualcosa che sia gratuito o semigratuito. Per le case di lusso il problema dovrebbe, se mai, consistere nell'imporre l'obbligo di costruire una vera e propria autorimessa.

Seconda osservazione. Esistono degli edifici che non sono pubblici e non sono di lusso. Recentemente è stato costruito un magnifico blocco di case I.N.A. a riscatto, dove hanno preso alloggio 625 famiglie, sicché centinaia sono le macchine che necessitano di un parcheggio. In base al regolamento I.N.A., è vietato, come si sa, il parcheggio delle auto nei recinti interni del caseggiato, per cui gli inquilini si stanno preoccupando di ottenere dei parcheggi in aree comunali.

Il problema, che, come è stato affermato dai colleghi che mi hanno preceduto, riguarda le grandi città in quanto nei paesi ovviamente non esiste, deve essere precisato nei suoi termini essenziali. Nel testo da approvare occorrerà precisare l'obbligo della costruzione di parcheggi nei grandi edifici cittadini che, come si sa, possono non essere case di lusso. Esso riguarda anche i supermercati, poiché si sa che ormai la gente non va più a fare acquisti, se non trova nei pressi dei negozi un posto dove parcheggiare la macchina.

Nel testo approvato dal Senato si parla poi di uffici o di enti pubblici aventi alle dipendenze un minimo di 50 persone. In questo caso, onorevoli colleghi, si tratterebbe di un problema veramente esiguo in quanto le macchine da parcheggiare sarebbero cinque o sei. Tale limite è evidentemente basso e bisognerebbe parlare, a mio avviso, per lo meno, di 200 dipendenti. Come si vede, gli aspetti del

problema sono numerosi e meritano un approfondito esame.

Per concludere, mi associo alla richiesta formulata dai colleghi che mi hanno preceduto e, cioè, che il testo del Senato sia ampliato e riformato nel migliore dei modi.

CIANCA. Prendo di nuovo la parola per rilevare come tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione abbiano riconosciuto l'esistenza e l'importanza del problema di cui ci occupiamo. E quando si riconosce l'esistenza di una esigenza, occorre avere il coraggio di legiferare compiutamente.

Onorevoli colleghi, è necessario far presto per evitare che intanto si continui a costruire senza tener conto di questa pressante necessità. Vorrei quindi invitare l'onorevole Relatore, in collaborazione con gli uffici tecnici e con quanti dei colleghi lo volessero, di mettersi subito al lavoro per elaborare nel più breve tempo possibile un nuovo e più compiuto testo, che sia più aderente alla realtà e che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso della odierna discussione.

PRESIDENTE. Poiché tutti gli onorevoli colleghi sono stati concordi nel giudicare insufficiente la formulazione attuale della proposta di legge in esame, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta e di fissare a sabato prossimo il termine, entro il quale i colleghi possono presentare emendamenti; sicché il relatore — sulla base di questi emendamenti e di quegli altri suggerimenti che gli possano essere dati dai competenti organi ministeriali — sia in grado di procedere, nel frattempo, alla stesura di un nuovo testo, opportunamente integrato e completato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI